



**Correzione:** sostituisce la pubblicazione nel Foglio federale n. 7 del 18 febbraio 2020 (FF 2020 1165)

## **Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nell'elenco dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione**

del 6 febbraio 2020

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 36 dell'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>1</sup> sui prodotti fitosanitari e  
appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,

*decide:*

Il prodotto fitosanitario omologato all'estero menzionato nell'allegato è iscritto  
nell'elenco dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione.

### **Applicazione**

Il prodotto deve essere applicato secondo le indicazioni del foglio illustrativo  
dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

### **Immagazzinamento e smaltimento**

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente  
da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia  
accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana  
per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di  
raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del  
prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione  
dell'ambiente.

### **Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale**

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto  
della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

<sup>1</sup> RS 916.161

**Indicazione dei rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

25 febbraio 2020

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Christian Hofer

*Allegato***Elenco dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione**

**Principio(Principi) attivo(i):** Mandipropamid: 250 g/l  
**Tipo di formulazione:** SL sospensione concentrata  
Revus

Numero di omologazione svizzero: B-6889  
Paese di origine: Belgio  
Numero di omologazione estero: 9604P/B  
Titolare straniero dell'autorizzazione:  
Syngenta Crop Protection N.V., Ruisbroek, Belgio